

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti invocano quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, del principio di buona amministrazione, degli artt. 41 e 48 della Carta e degli art. 135 del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1) e art. 208 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362, pag. 1), e sulla violazione dell'obbligo di motivazione.

— La Commissione non ha sentito le ricorrenti prima dell'adozione della decisione con cui ha disposto la risoluzione del grant agreement e ordinato la restituzione degli importi percepiti a titolo di prefinanziamento. La Commissione avrebbe violato i diritti della difesa dei ricorrenti, nonché gli artt. 135 del regolamento n. 966/2012 e 208 del regolamento n. 1268/2012 e gli artt. 41 e 48 della Carta. La Commissione ha inoltre fondato la decisione soltanto su valutazioni formulate da esperti esterni, rimandando a tali valutazioni senza addurre nella decisione un'autonoma motivazione. La Commissione avrebbe perciò violato il principio di buona amministrazione e l'obbligo di fornire un'adeguata motivazione.

2. Secondo motivo, vertente sugli errori di valutazione, violazione dell'obbligo di motivazione e del principio di non discriminazione e degli art. 135 del regolamento n. 966/2012 e art. 208 del regolamento n. 1268/2012.

— Le valutazioni svolte dalla Commissione e dai suoi esperti esterni poste a fondamento della decisione sarebbero frutto di erronee valutazioni di fatto e di diritto e non sarebbero supportate da coerente e adeguata motivazione. La Commissione avrebbe altresì violato l'art. 135, parr. 3 e 4, del Regolamento n. 966/2012.

3. Terzo motivo, vertente sugli errori di valutazione e violazione del principio di proporzionalità, di buona amministrazione e dell'obbligo di motivazione, degli art. 135 del regolamento n. 966/2012 e art. 208 del regolamento n. 1268/2012 nonché della *Guide to Financial Issues relating to ICT PSP Grant Agreement*.

— La Commissione non avrebbe correttamente valutato la diversa importanza dei singoli *deliverables* all'intero del progetto, con ciò violando gli obblighi di buona amministrazione, nonché le regole al riguardo previste dalle *Guide to Financial Issues relating to ICT PSP Grant Agreement*. La Commissione non avrebbe neppure fornito al riguardo una motivazione specifica e adeguata.

4. Quarto motivo vertente sulla violazione degli artt. 135 del regolamento n. 966/2012 e 208 del regolamento n. 1268/2012 e del principio di proporzionalità, nonché dell'obbligo di motivazione.

— La Commissione ha imposto l'ordine di recupero dell'intero importo oggetto di prefinanziamento, senza tenere in debito conto la rilevanza del progetto per le politiche dell'Unione e la riutilizzabilità del lavoro svolto dal consorzio. Così facendo, la Commissione avrebbe violato gli artt. 135 del regolamento n. 966/2012 e 208 del regolamento n. 1268/2012 e il principio di proporzionalità.

**Ricorso proposto il 12 novembre 2015 — Alcohol Countermeasure Systems (International)/UAMI —
Lion Laboratories (ALCOLOCK)**

(Causa T-638/15)

(2016/C 016/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. (Toronto, Canada) (rappresentanti: E. Baud, P. Marchiset, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lion Laboratories Ltd (Barry, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «ALCOLOCK» — Marchio comunitario n. 8 443 301

Procedimento dinanzi all'UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 agosto 2015 nel procedimento R 1323/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare valido il marchio comunitario di proprietà della Alcohol Countermeasure Systems (International), Inc. e registrato a nome della stessa;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Violazione degli articoli 8, paragrafo 2, e 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva n. 2008/95, e dell'articolo 19, paragrafo 2 del TRIPS, carenza di motivazione ed errata rappresentazione dei fatti;
 - violazione degli articoli 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e motivazione insufficiente;
 - violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 296 TFUE nonché della nozione di uso effettivo ai sensi del regolamento n. 207/2009.
-